

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
- a.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
  - a.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
  - a.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
  - a.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;
- b) richiamato, inoltre, l'articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2023, il quale prescrive che, al solo fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alloggi ad uso turistico di cui alla medesima l.r. 11/2023 siano parificati alle strutture turistico-ricettive di cui alle ll.rr. 33/1984, 11/1996, 8/2002 e a quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006;
- c) richiamato, altresì, l'articolo 27, comma 2, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico (PTP), nonché la relazione illustrativa al PTP, di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), le quali operano una classificazione dei Comuni valdostani come grandi stazioni turistiche, stazioni minori e stazioni atipiche;
- d) richiamata la deliberazione n. 1146 in data 9 ottobre 2023 ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta. Revoca delle DGR 55/2012, 2479/2012, 2122/2013 e 599/2016" con la quale, in attuazione ai citati articoli 3, comma 2, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, la Giunta regionale ha approvato nell'Allegato A) alla medesima

- deliberazione le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° maggio 2024;
- e) vista la nota prot. n. 184/CPEL in data 28 febbraio 2024 con la quale il CPEL ha sottoposto all'attenzione del Presidente della Regione e dell'Assessore al turismo, sport e commercio i seguenti elementi di criticità nell'applicazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali 10/2023 e 11/2023 rilevati dagli enti locali valdostani; in particolare, con riferimento alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023:
- e.1) è stata rilevata l'esigenza di modificare il termine per la presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti relativi alle presenze nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, stabilito dall'articolo 6, comma 1, prevedendo la scadenza entro il 31 gennaio anziché entro il 31 marzo, al fine di poter permettere il corretto accertamento contabile delle entrate da parte degli enti;
- e.2) si suggerisce, per una maggiore chiarezza, di indicare al medesimo comma 1 dell'articolo 6 la disponibilità di un "modello tipo" contenente gli elementi minimi necessari alla dichiarazione, che il CELVA metterà a disposizione degli enti locali, evitando dunque di esplicitare i riferimenti al servizio FINES;
- e.3) si evidenzia, in merito all'articolo 4, che l'indicazione "frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus" non risulta definita (Saint-Barthélemy non indica una frazione precisa ma un'area su cui insistono diverse frazioni) e si chiede pertanto di eliminare tale elemento, prevedendo per maggior chiarezza una classificazione uniforme per tutto il territorio di Nus;
- e.4) si evidenzia, sempre in riferimento all'articolo 4, la necessità di una valutazione in merito ad alcune tariffe dell'imposta di soggiorno, tenuto conto che le tariffe minime di cui alla deliberazione n. 1146/2023 generano alcune discrepanze (ad esempio, l'ospite di un alloggio di una delle sette località turistiche principali paga un'imposta superiore rispetto all'ospite di un albergo a 3 stelle dello stesso Comune); a tal proposito, si suggerisce di valutare la possibilità di uniformare le tariffe base dell'imposta a carico degli ospiti di alloggi nei Comuni nelle zone a) e b) di cui all'articolo 4 delle disposizioni applicative, prevedendo ad esempio la tariffa di 0,50 euro per gli alloggi nei Comuni di cui alle lettere a) e b), di 1,00 euro per la zona c) e di 1,50 euro per gli alloggi nei Comuni della fascia più alta (lettera d);
- f) richiamata la legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)) e, in particolare, l'articolo 3 che inserisce una disposizione transitoria, dando la possibilità alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, di approvare entro il 30 novembre 2024, con efficacia dalla data di adozione della deliberazione, modificazioni di natura procedimentale alla disciplina dell'imposta, approvata con la deliberazione n. 1146 in data 9 ottobre 2023, resesi necessarie a seguito di problematiche emerse nei primi mesi di applicazione delle nuove regole;
- g) evidenziato che il citato articolo 3 della l.r. 17/2024 prevede che le modificazioni ivi previste non possano riguardare le disposizioni relative alla misura minima dell'imposta in quanto i Comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/2023, hanno già deliberato, entro l'11 dicembre 2023, la misura dell'imposta da applicare nell'anno 2024;
- h) esaminate le modificazioni proposte dal CPEL con la citata nota prot. n. 184/CPEL/2024;
- i) ritenuto opportuno accogliere le richieste di cui:
- i.1) al punto e.1, per agevolare l'accertamento contabile delle entrate nell'anno di competenza da parte dei Comuni, fissando la scadenza della dichiarazione e del versamento al 31 gennaio di ogni anno, anziché al 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio

- al 31 dicembre, prevedendo tale modifica anche per l'anno di imposta 2024 (31 gennaio 2025, anziché 31 marzo 2025);
- i.2) al punto e.2, per rendere chiara la disposizione, specificando, con una formulazione più generica, che per la dichiarazione non è necessario usufruire del servizio FINES, ma è sufficiente che i Comuni utilizzino un modello predisposto dal CELVA che contenga tutti gli elementi minimi necessari;
- j) considerata, altresì, l'impossibilità, per l'anno 2024, di accogliere le richieste di cui al punto e.3 ed e.4 in quanto, a differenza delle richieste di cui ai punti e.1 ed e.2 che rappresentano modificazioni tecniche, le stesse riguardano un aspetto sostanziale dell'impianto dell'imposta di soggiorno, ovvero il sistema tariffario, non modificabile per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2024;
- k) ritenuto altresì opportuno di:
- k.1) correggere l'errore contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023, sostituendo il riferimento alla frazione Saint-Barthélemy, toponimo effettivamente non riferito ad una unica località, con quello relativo alla frazione Lignan, in conformità con l'articolo 27, comma 2, delle norme di attuazione del PTP, nonché con la relativa relazione illustrativa, di cui alla l.r. 13/1998;
- k.2) modificare il comma 3 dell'articolo 6 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023, eliminando il riferimento alle opzioni per il versamento dell'imposta previste precedentemente, in quanto la materia è già disciplinata da norme statali;
- k.3) modificare l'articolo 8 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023, inserendo specifici obblighi di controllo sulle tariffe da parte dei Comuni e di pubblicazione delle stesse da parte della Regione, in coerenza con i principi di trasparenza;
- l) dato atto che le modificazioni di cui sopra si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, come previsto dal citato articolo 3 della l.r. 17/2024;
- m) preso atto del parere positivo, che ribadisce alcune osservazioni relative a future variazioni alla misura minima dell'imposta, espresso in data 29 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 17/2024 e dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sulla proposta della presente deliberazione dal Consiglio permanente degli enti locali;
- n) preso atto del parere favorevole espresso in data 4 novembre 2024 dalla seconda e dalla quarta Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 17/2024, in merito al contenuto della presente deliberazione;
- o) considerato che, ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 17/2024, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, con nota in data 24 ottobre 2024, all'UPPI VDA, in qualità di associazione dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentativa a livello regionale, la quale ha fornito il proprio riscontro con nota in data 31 ottobre 2024, ricevuta il 4 novembre 2024, contenente alcune proposte di modifica, al momento non accoglibili in quanto le stesse richiedono specifici approfondimenti;
- p) considerato che, ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 17/2024, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, con nota in data 24 ottobre 2024, all'ADAVA, in qualità di associazione delle imprese turistico-ricettive più rappresentativa a livello regionale, la quale ha fornito il proprio riscontro con PEC in data 29 ottobre 2024, segnalando di non avere specifiche osservazioni in merito alle parti oggetto di modifica, ma presentando alcune osservazioni in vista di future e più ampie variazioni alla disciplina dell'imposta;
- q) ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 17/2024, le modificazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta approvate con l'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale 1146/2023;
- r) ritenuto, altresì, necessario trasmettere la presente deliberazione a fini informativi al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

- s) richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- e) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, per quanto di competenza, dal Dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione e dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- f) su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, di concerto con l'Assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- g) ad unanimità di voti favorevoli,

## **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2024, le seguenti modificazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, approvate con l'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023:

1.a) alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, la parola: "Saint-Barthélemy" è sostituita dalla seguente: "Lignan";

1.b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano, anche con modalità telematica, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, comprensiva degli elementi minimi necessari previsti dal modello-tipo predisposto dal CELVA messo a disposizione dal Comune competente per territorio, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:

a) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;

b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.";

1.c) al comma 2 dell'articolo 6, la parola: "marzo" è sostituita dalla parola: "gennaio";

1.d.) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"3. L'imposta è versata al Comune competente per territorio dai soggetti di cui al comma 1 entro le stesse scadenze previste per le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1.";

1.e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 8

#### (Adempimenti dei Comuni e delle Strutture regionali)

1. I Comuni trasmettono al CELVA e alle Strutture regionali competenti in materia di strutture turistico-ricettive e agrituristiche le eventuali deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023 entro 10 giorni dalla loro adozione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Strutture regionali competenti trasmettono al CELVA un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima applicata per l'anno successivo, rispettivamente, a ciascuna struttura turistico-ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, e a ciascuna struttura agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della medesima l.r..
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno i Comuni verificano la rispondenza delle tariffe riportate nell'elenco di cui al comma 2 rispetto agli eventuali aumenti deliberati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023, e comunicano alle Strutture regionali competenti le eventuali modificazioni da apportare.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale le tariffe da applicare alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche e agli alloggi ad uso turistico di ciascun Comune a decorrere dal 1° maggio dell'anno di riferimento e fino al 30 aprile dell'anno successivo”;
- 2) di dare atto che l'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riporta il testo aggiornato delle disposizioni applicative della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui alla l.r. 10/2023, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023;
- 3) di dare atto, altresì, che le modificazioni tecniche alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023 contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, come previsto dal citato articolo 3 della l.r. 17/2024;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo della l.r. 17/2024, nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione a fini informativi al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2023, N. 10 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO), PER I COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA.**

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

5. Le presenti disposizioni recano la disciplina di applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), per i Comuni della Valle d'Aosta.

**Articolo 2**

*(Tariffe minime per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan)*

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) **euro 0,50**, per gli alberghi a 1 stella;
  - b) **euro 1,00**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
  - c) **euro 1,50**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
  - d) **euro 2,50**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
  - e) **euro 3,00**, per gli alberghi a 4 stelle superior;
  - f) **euro 4,00**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
  - a) **euro 0,50**, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
  - b) **euro 1,00**, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
  - c) **euro 1,50**, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a **euro 1,50** per autocaravan per ogni notte di sosta.

**Articolo 3**

*(Tariffe minime per le strutture extralberghiere e agrituristiche)*

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.

2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
  - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
    - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
    - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
    - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
  - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
  - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
    - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
    - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
    - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
  - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
    - e1) **euro 0,50**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
    - e2) **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
    - e3) **euro 1,50**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
    - e4) **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
    - e5) **euro 2,50**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
    - e6) **euro 3,00**, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
    - e7) **euro 4,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a **euro 0,50**, per persona per notte di soggiorno.

#### **Articolo 4**

*(Tariffe minime per gli alloggi ad uso turistico)*

1. Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:
- a) **euro 0,50**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Lignan), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges,

Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;

- b) **euro 1,00**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Lignan in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) **euro 1,50**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) **euro 2,00**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

### **Articolo 5**

*(Soggetti preposti agli adempimenti tributari)*

1. I soggetti, che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023.

### **Articolo 6**

*(Scadenze delle dichiarazioni e dei versamenti)*

1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano, anche con modalità telematica, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, comprensiva degli elementi minimi necessari previsti dal modello-tipo predisposto dal CELVA messo a disposizione dal Comune competente per territorio, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:
  - a) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
  - b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.
2. In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2025.
3. L'imposta è versata al Comune competente per territorio dai soggetti di cui al comma 1 entro le stesse scadenze previste per le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1.

### **Articolo 7**

*(Forme di consultazione e informazione)*

1. Ferma restando la totale autonomia del Comune nella scelta di destinazione del gettito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2023, sono comunque opportune forme di consultazione preventiva con le associazioni, a livello locale e/o regionale, delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico.



2. I Comuni trasmettono al CELVA, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione illustrativa dell'utilizzo del gettito dell'imposta dell'anno precedente, affinché lo stesso possa darne un'informazione complessiva a livello regionale, con dati in forma aggregata.

### **Articolo 8**

#### *(Adempimenti dei Comuni e delle Strutture regionali)*

1. I Comuni trasmettono al CELVA e alle Strutture regionali competenti in materia di strutture turistico-ricettive e agrituristiche le eventuali deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023 entro 10 giorni dalla loro adozione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Strutture regionali competenti trasmettono al CELVA un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima applicata per l'anno successivo, rispettivamente, a ciascuna struttura turistico-ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, e a ciascuna struttura agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della medesima l.r..
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno i Comuni verificano la rispondenza delle tariffe riportate nell'elenco di cui al comma 2 rispetto agli eventuali aumenti deliberati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023, e comunicano alle Strutture regionali competenti le eventuali modificazioni da apportare.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale le tariffe da applicare alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche e agli alloggi ad uso turistico di ciascun Comune a decorrere dal 1° maggio dell'anno di riferimento e fino al 30 aprile dell'anno successivo.